

ALLEGATO B

DISCIPLINARE TECNICO PER MANUTENZIONE DELL'AREA VERDE DI PERTINENZA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E. TRICCOLI E DEL POLISPORTIVO C. CARDINALETTI

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento

L'affidamento ha per oggetto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per svolgere il servizio di manutenzione ordinaria dell'area verde, di pertinenza del Palazzetto dello Sport E. Triccoli nonché del Polisportivo E. Cardinaletti, come da planimetria allegata alla Delibera G.M. 299 del 19.12.2013, compresi tutti i suoi arredi fissi e mobili.

In particolare formano oggetto dell'affidamento le seguenti attività:

- Taglio dei tappeti erbosi;
- Spollonature;
- Potatura delle siepi;
- Pulizia ordinaria delle aree verdi e delle aiuole;
- Manutenzione ordinaria delle panchine e degli elementi di arredo.

Sono compresi nell'affidamento tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per svolgere il servizio compiutamente, con tempestività e secondo le condizioni stabilite dal presente disciplinare, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, dei quali il concessionario dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte ed il concessionario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Cronoprogramma esecutivo e rapporti periodici

Prima dell'inizio dei lavori, il tecnico rappresentante del concessionario, nominato prima della stipula del contratto, predispone e consegna all'Amministrazione Comunale il crono-programma esecutivo dei lavori che intende effettuare, sulla base delle prescrizioni del presente disciplinare. Tale programma sarà coerente con la stagionalità dei servizi da effettuare nonché con le specifiche disposizioni del presente disciplinare.

Lo stesso deve prevedere la realizzazione di tutte le lavorazioni previste nel contratto, con le indicazioni circa il periodo di esecuzione e deve essere accettato dall'Amministrazione, con tutte le eventuali correzioni/integrazioni che riterrà opportune, prima della stipula del contratto.

Il concessionario dovrà comunicare in forma scritta, preferibilmente a mezzo fax, con almeno n. 2 giorni di preavviso, l'esecuzione delle lavorazioni previste dal presente capitolato.

Il concessionario è altresì tenuto a presentare con cadenza settimanale, nel periodo primavera – estate (marzo – settembre), e con cadenza mensile durante il resto dell'anno, al tecnico nominato dall'Amministrazione quale referente per l'impresa, l'elenco dei lavori svolti la settimana/mese precedente.

Art. 3 - Penali in caso di ritardo ed esecuzione d'ufficio

Per ritardi o difformità nell'esecuzione delle prestazioni è prevista una penale di € 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ordinato dal tecnico referente dell'Amministrazione Comunale per il rispetto dello standard di qualità richiesto che sarà applicata mediante prelievo dalla cauzione versata in sede di stipula del contratto, previa formale diffida ad adempiere.

In caso di prestazioni difformi rispetto alle prescrizioni del presente disciplinare o alle disposizioni preventivamente fornite dal referente dell'Amministrazione Comunale sarà applicata una penale, previa formale diffida, che verrà definita dal Responsabile del Procedimento sulla base della proposta e relazione tecnica da parte del tecnico referente dell'Amministrazione Comunale, secondo

la natura e la gravità della inadempienza e che comunque sarà compresa fra € 100,00 (cento) ed € 1.000,00 (mille).

In caso di danni ad alberi, arbusti e arredi nel corso nelle normali operazioni di manutenzione, sarà applicata una penale, previa formale diffida, che verrà definita dal Responsabile del Procedimento sulla base della proposta e relazione tecnica da parte del tecnico referente dell'Amministrazione Comunale, secondo la natura e la gravità del danno con un minimo di € 100,00 (cento).

In ogni caso l'intervento verrà eseguito d'ufficio, in danno della ditta stessa. Nei casi più gravi si potrà procedere con la rescissione in danno del contratto.

Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione Comunale potrà disporre della polizza fideiussoria prestata a garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente disciplinare.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 4 - Prescrizioni in materia di salute e sicurezza

Il presente documento stabilisce come prima regola per il concessionario quella che le lavorazioni che sono oggetto della concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro nonché di tutela dell'ambiente. Quanto indicato (incluse le dichiarazioni richieste) dovrà comunque essere garantito anche in caso di subappalto.

Il concessionario rimane, nei confronti dell'Amministrazione Comunale committente, unico responsabile di eventuali procedure esecutive subappaltate per quanto concerne la loro conformità alle norme di legge ed a quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza, da consegnare all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione.

- Oneri del concessionario in materia di sicurezza

Il concessionario dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi. Tutto il personale dovrà essere formato e informato in materia di salute e sicurezza ed, in particolare, dovrà essere informato dei rischi relativi a tutte le attività da espletare. A tale riguardo entro 20 giorni dall'aggiudicazione o dall'assunzione del personale, il concessionario dovrà fornire apposita dichiarazione firmata dal Responsabile Tecnico (RT), dal Responsabile Servizio Prevenzione e protezione (RSPP) e controfirmata dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Art. 5- Piani di sicurezza - DUVRI

Con la presentazione dell'offerta la Ditta concessionaria ha assunto l'onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal DPR 547/55, dal DPR 164/56 e dal DPR 302/56, dal D.Lgs. 277/91, dal D.Lgs. 81/2008, dal D.Lgs. 242/96 ecc. Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori.

Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sul concessionario, restandone sollevate l'Amministrazione Comunale indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente.

Il concessionario rimane obbligato ad osservare e far osservare a tutto il personale e ad eventuali subappaltatori autorizzati, tutte le norme in materia antinfortunistica.

Art. 6 - Oneri e obblighi a carico del concessionario

Oltre agli oneri di cui al contratto e al presente disciplinare, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico del concessionario gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono:

1. La esecuzione a regola d'arte delle prestazioni e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal referente tecnico dell'Amministrazione Comunale, in conformità alle pattuizioni contrattuali.

2. L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dalla ditta concessionaria a termini di contratto.

3. La pulizia delle aree oggetto di concessione, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da soggetti terzi.

4. Le spese, i contributi, i diritti, i servizi, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica necessari per l'esecuzione dei servizi, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi.

5. L'adozione, nel compimento di tutte le attività, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette alle attività stesse e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei servizi.

Art. 7 - Limitazioni alla circolazione pedonale e veicolare - segnaletica

Nel caso in cui si debba procedere ad effettuare limitazioni alla circolazione pedonale, il concessionario deve predisporre l'installazione dell'idonea cartellonistica di segnalazione di pericolo, nonché di tutti gli elementi infrastrutturali, come passerelle, ecc..., eventualmente necessari.

Art. 8 - Taglio dei tappeti erbosi

I prati dovranno essere sfalciati di regola quando l'erba ha raggiunto un'altezza massima di 10 cm. L'altezza dell'erba non può essere ridotta a meno di 2 cm. Si prevede un numero indicativo di interventi annui pari a 5, che interesseranno tutta l'area di cui alla planimetria citata all'art. 1.

Di norma i tagli dell'erba saranno eseguiti tra marzo e novembre. L'intervento di taglio completo comprende:

- la pulizia preliminare delle superfici da carte ed altri rifiuti eventualmente presenti
- il taglio e la raccolta dei materiali di risulta
- la rifilatura di bordi, scoline, manufatti vari, scarpate, ecc.
- la rifilatura di spazi circostanti e compresi negli arredi
- rimozione e smaltimento di piante secche o rami caduti.

Lo sfalcio completo dovrà essere eseguito con vari mezzi purché a norma e idonei alle condizioni locali e generali dell'area in cui si interviene, sempre rispettando le norme di sicurezza. Per il taglio possono essere usati solo apparecchi che non lascino tracce permanenti nel tappeto erboso.

Le rifilature dei prati intorno al colletto delle piante ed in prossimità dei cordoli delle aiuole devono essere effettuate utilizzando attrezzature a mano, senza danneggiare in alcun modo i tronchi, gli arbusti, i manufatti presenti. Eventuali lesioni o danneggiamenti saranno prontamente segnalate all'Amministrazione Comunale per la valutazione economica del danno a carico del concessionario. Immediatamente prima di ogni intervento si provvederà alla raccolta dei materiali estranei (sassi, lattine, vetri, carta, ecc.). Nel caso di presenza di rifiuti speciali o di grosse dimensioni sarà premura dell'impresa raccogliarli in uno spazio comune e segnalarne l'ubicazione alla Amministrazione Comunale.

In particolare dovranno essere seguite le seguenti indicazioni:

- il taglio dell'erba dovrà essere netto, dovranno essere evitati sfilacciamenti, schiacciamenti e lesioni traumatiche alle piante erbacee;
- l'altezza di taglio dovrà essere uniforme su tutta la superficie interessata e saranno da evitare scrupolosamente spelliccamenti o rilasci di ciuffi d'erba non tagliati. Sarà consentito solo il taglio con raccolta del materiale di risulta. Nella normalità dei casi si provvederà pertanto, contestualmente al taglio, anche alla rimozione ed allontanamento del materiale vegetale.

Dietro preventiva autorizzazione da parte della D.LL., sarà consentita la triturazione molto minuta dei residui di sfalcio con apposita attrezzatura così detta “da mulching” e la loro distribuzione uniforme su tutta la superficie di intervento, onde consentirne la mineralizzazione in luogo, evitando però sia dannosi processi degenerativi del prato, che situazioni antiestetiche di disordine. Nei casi in cui si effettuino tagli con la raccolta della vegetazione recisa si provvederà in giornata al suo corretto smaltimento nei termini di legge presso i centri autorizzati con onere di smaltimento a carico del Concessionario.

Art. 9 - Spollonature

Per spollonatura deve intendersi l'eliminazione delle giovani vegetazioni sviluppatesi al piede e sul tronco degli esemplari arborei non a portamento piramidale; va praticata durante il periodo vegetativo, eliminando i polloni sia pedali che fustali, avendo cura di mantenere il tronco pulito. L'intervento, da effettuarsi mediamente n. 2 volte l'anno durante la stagione vegetativa (da marzo a novembre), va effettuato su tutti gli esemplari presenti all'interno dell'area oggetto di concessione.

- spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo ed altre essenze pollonanti) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto (l'intervento comprende anche la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta);
- pulizia del tronco di alberi con eliminazione di ricacci sul fusto fino a 4,50 m di altezza. L'intervento, di qualunque dei due tipi esso si tratti, dovrà essere effettuato a mano o con idonei mezzi da taglio, avendo cura di non danneggiare in nessun modo i tessuti corticali del tronco.
- Gli interventi da effettuarsi su piante soggette a patologie particolari (es. cancro colorato del platano, ecc..) dovranno essere effettuati nel rispetto delle normative specifiche di settore vigenti al momento dell'intervento.

Art. 10 – Potatura e manutenzione delle siepi

La manutenzione delle siepi prevede:

- opere di potatura sui tre lati in forma obbligata o in forma libera. L'impresa potrà, a sua cura e spese, usare i mezzi che riterrà opportuno (forbici, forbicioni, tosasiepi, ecc.) purché ciò permetta una regolare e perfetta esecuzione dei lavori provocando il minimo necessario di lesioni e ferite alle piante. Ciò significa che per specie ad ampio lembo fogliare (es. Prunus Laurus cerasus), l'uso di tosasiepi a pettine non è ammesso per i danni che esso provoca ai lembi fogliari. E' sconsigliato l'impiego di macchine idrauliche con battitori dentati, martelletti ruotanti e similari onde evitare gravi danni alle piantagioni, sfilacciamento di tessuti, scosciatura di rami, lesioni alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti colpite;

- zappatura manuale di siepi e aiuole al fine di rimuovere le erbe e piante infestanti; compresa la raccolta ed il trasporto alle discariche dei materiali di risulta.

L'intervento dovrà essere effettuato mediamente n. 2 volte l'anno: una all'inizio della stagione vegetativa e generalmente ogni qualvolta la lunghezza delle ricrescite avrà superato i 25 cm.

Sono comprese le prestazioni di tutti i mezzi di lavorazione, trazione, la manodopera necessaria, il carico e trasporto alle discariche del materiale di risulta, compreso l'onere di smaltimento.

Art. 11 – Pulizia ordinaria delle aree a verde e dei parcheggi circostanti

La pulizia ordinaria delle aree a verde consiste nello svuotamento dei cestini, la pulizia delle aree a verde, delle pavimentazioni annesse di qualsiasi tipologia, prevede la raccolta, l'asportazione e il conferimento in discarica autorizzata, secondo le norme legislative vigenti, di materiale di qualsiasi natura o dimensione. Il materiale a rischio igienico (es.: siringhe ecc.) deve essere considerato e trattato come rifiuto speciale. Gli oneri per lo smaltimento di qualsiasi materiale sono a carico del concessionario.

E' compreso il costo dei materiali di consumo, il trasporto e lo scarico alle discariche autorizzate, nonché l'onere di smaltimento.

Art. 12 - Manutenzione ordinaria delle panchine e degli arredi

E' compresa nella concessione l'esecuzione di ogni e qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria delle panchine e degli arredi fissi (giochi per bambini). L'attività comprende la rimozione, sostituzione e fornitura degli elementi metallici e/o lignei degli arredi, in qualunque essenza e dello stesso colore di quelle già presenti sul posto, o la loro eventuale verniciatura se sufficiente.

E' compresa la pulizia periodica da scritte, imbrattature, ecc....